

Vista la nota n. 4070 del 20 settembre 2010 dell'Ufficio provinciale di Ravenna, con la quale è stata comunicata l'impossibilità da parte dell'Ufficio di erogare i servizi catastali nella giornata del 16 settembre 2010 a causa di un intervento straordinario al sistema informatico.

Accertato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da cause imputabili all'ufficio;

Visto il benestare n. 16 (prot. 691) del 22 settembre 2010 dell'Ufficio del garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dei servizi catastali nel giorno 16 settembre 2010 presso l'Ufficio provinciale di Ravenna;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali nel giorno 16 settembre 2010 presso l'Ufficio provinciale di Ravenna a causa di un intervento straordinario al sistema informatico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 settembre 2010

Il direttore regionale: BELFIORE

10A11819

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Relazione sull'attività svolta dall'Unità Tecnica Finanza di progetto nell'anno 2009. (Deliberazione n. 70/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, commi 1 e 11, che istituisce l'Unità tecnica finanza di progetto e prevede che la stessa presenti a questo Comitato una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

Visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a norma del quale le Amministrazioni statali centrali e locali possono acquisire le valutazioni dell'Unità in fase di pianificazione e programmazione dei relativi programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «Legge obiettivo»), recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», successivamente integrata e modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;

Visto l'art. 2, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, che demanda all'Unità compiti di collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di infrastrutture strategiche, articolo poi trasfuso - con integrazioni - nell'art. 163, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 223, che ha trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la suddetta Unità;

Visto l'art. 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, secondo il quale al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate dalle pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla Decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità le informazioni relative a tali operazioni, attribuendo all'Unità funzioni ulteriori rispetto a quelle alla medesima assegnate dalla legge istitutiva e dalla normativa in materia di infrastrutture strategiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2008 recante la riorganizzazione dell'Unità ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2008, che ha riorganizzato il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica nel cui ambito opera l'Unità;


Vista la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009 con la quale si definiscono i criteri per la comunicazione all'Unità delle informazioni relative al partenariato pubblico-privato ai sensi del succitato art. 44, comma 1-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, al fine della corretta contabilizzazione delle operazioni infrastrutturali realizzate in partenariato nei bilanci delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 14 della legge n. 196 del 2009 (la nuova legge di contabilità e finanza pubblica), che ha introdotto l'obbligo per l'UTFP di trasmettere, oltre che all'Istat, anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di PPP raccolte ai sensi dell'art. 44, comma 1-bis, su citato;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n.121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/ 2002), con la quale questo Comitato ha approvato, ai sensi della legge n. 443/2001, il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, poi ampliato con delibera 8 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005) e successivamente rivisitato con delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006);

Visto il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2008 il quale, all'art. 2, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno l'Unità predispona una relazione analitica da sottoporre a questo Comitato concernente l'attività svolta nel corso dell'anno precedente e lo stato delle opere finanziate con ricorso alla finanza di progetto;

Viste le proprie delibere 14 marzo 2003, n. 9, 20 dicembre 2004, n. 71, 17 novembre 2006, n. 138, 3 agosto 2007, n. 75, 1° agosto 2008, n. 75 e 26 giugno 2009, n. 33, con le quali sono state approvate le relazioni relative alle at-



tività svolte dall'Unità rispettivamente nei periodi luglio 2001-dicembre 2002; gennaio 2003-aprile 2004; giugno 2004-dicembre 2005; gennaio-dicembre 2006; gennaio-dicembre 2007 e gennaio-dicembre 2008;

Vista la relazione predisposta dall'Unità tecnica finanza di progetto relativamente alle attività svolte nell'anno 2009;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del CIPE;

Prende atto

dei contenuti della relazione sull'attività svolta dall'Unità tecnica finanza di progetto nell'anno 2009 e, in particolare:

dell'impatto sul mercato della finanza di progetto delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 e finalizzate alla promozione e semplificazione di tali strumenti per la realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità;

del proseguimento delle attività di assistenza diretta alle pubbliche amministrazioni (centrali, regionali e locali);

del supporto al Ministero delle infrastrutture nella valutazione dei piani economico-finanziari delle opere comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche;

delle azioni di promozione dell'utilizzo di modelli di partenariato pubblico-privato, sia contrattuale sia istituzionale, per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità, a favore di enti e istituzioni nazionali e internazionali pubblici e privati a vario titolo coinvolti in operazioni di PPP;

delle attività di monitoraggio dell'impatto sull'indebitamento e sul debito delle amministrazioni pubbliche dei contratti di PPP comunicati dalle Amministrazioni aggiudicatrici all'Unità, ai sensi della citata Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009;

Delibera

la trasmissione ai due rami del Parlamento, ai sensi dell'art. 7, comma 11, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dell'allegata relazione predisposta dall'Unità tecnica-Finanza di progetto.

Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

10A11835

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 182 del 6 agosto 2010), coordinato con la legge di conversione 1° ottobre 2010, n. 163 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di trasporto

1. Al solo scopo di consentire alle società di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre

2009, n. 166, di fare fronte ad indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire la loro gestione corrente, le predette società sono autorizzate a utilizzare temporaneamente le risorse di rispettiva spettanza destinate all'ammodernamento e adeguamento della flotta, di cui all'articolo 19, comma 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché al comma 19 del predetto articolo 19-ter, fermo restando il relativo ripristino tale da consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli obblighi convenzionali.

2. All'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, come modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, le parole: «settecento miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento milioni di euro».

3. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione competitività e sviluppo delle imprese, programma incentivi alle imprese, destinato a fare fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato, è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse assegnate dal CIPE con delibera n. 36 del 26 giugno 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, per

